CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 6 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)

Espropriazioni, corpo stradale, armamento

Le espropriazioni stabili per la sede e corpo stradale, per le opere d'arte, gallerie, ecc., saranno eseguite per un solo binario, salvo per le tratte comprendenti le stazioni, per le quali le espropriazioni saranno eseguite in conformita' ai piani che per le medesime verranno approvati.

Mediante trattenuta sull'ammontare della prima annualita' di cui all'articolo 8°, il Governo si rimborsera' delle somme da esso pagate o depositate per detto titolo (Espropriazioni) pel tronco Capozzano-Mercato Sanseverino della linea Salerno-Mercato Sanseverino, consegnando in corrispettivo alla Societa' per tale trattenuta tutti i documenti comprovanti i pagamenti o depositi da esso Governo eseguiti ed i titoli di proprieta' di tutti gli immobili acquistati in suo nome, per la costruzione dell'anzidetto tronco di linea.

Il Governo provvedera' gratuitamente le rotaie e il minuto materiale metallico per l'armamento dei suddetti tronchi di linea e dei binari delle stazioni nei limiti delle quantita' risultanti dai progetti approvati.

La Societa' dovra' richiedere il materiale indicando la quantita' occorrente, ed il Governo dovra' consegnare il tutto entro sei mesi dalla fatta richiesta, sui vagoni della ferrovia nelle stazioni di Balsorano o Avezzano, e di Salerno o Mercato Sanseverino per ciascuna delle rispettive linee.

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-del-mediterraneo-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Mediterraneo)

Mediterraneo)